

BANDI, AGEVOLAZIONI, BONUS, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Credito Transizione 5.0 e produzione energia da fonti rinnovabili

Tra gli investimenti che possono beneficiare del credito d'imposta Transizione 5.0 rientrano anche gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Il **credito d'imposta Transizione 5.0**, di cui all'art. 38 D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. 59/2024 è destinato alle imprese che effettuano **investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, nell'ambito di progetti di innovazione da cui si consegua una riduzione dei consumi energetici.**

Sono ammissibili i **progetti di innovazione avviati dal 1.01.2024 e completati entro il 31.12.2025** aventi a oggetto investimenti effettuati in uno più **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, di cui agli allegati A e B alla L. 11.12.2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** o, in alternativa, dei **processi interessati dall'investimento. Nell'ambito del progetto di innovazione sono agevolabili anche** gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Per gli **investimenti localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva**, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, **sono agevolabili le spese relative a: i gruppi di generazione dell'energia elettrica; i servizi ausiliari di impianto; i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica**, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica; **gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa**, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, **non eccedente il 5% del fabbisogno energetico** della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, **registrati nell'esercizio precedente alla data di avvio del progetto** di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, **calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'Allegato 1 del Decreto Transizione 5.0.**

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui alle lettere da a) a c) **è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti al citato Allegato 1.**

Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta, di cui al c. 1, lett. d), sono agevolabili fino ad un **importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.**

Con riferimento **all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo**, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'art. 12 D.L. 9.12.2023, n. 181, che rispondono ai **requisiti di carattere territoriale e tecnico** di cui alle lettere a), b) e c).

Le spese relative ai investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle citate lettere b) e c), concorrono a formare la **base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e 140% del loro costo.**